



COMUNE DI CODOGNE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE

L'anno **duemiladieci** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **14:00**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Presenti
1)	BET ROBERTO	Presente
2)	Assente
3)	BUSIOL LAURA	Assente
4)	TOMMASELLA LISA	Presente
5)	ROSOLEN GRAZIANO	Presente
6)		

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.

Il Sig. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il D. Lgs. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, pone una particolare attenzione alle tematiche di valutazione del personale e della meritocrazia;
- che ai sensi dell’articolo 6 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali siglato il 31.3.1999, tutte le Amministrazioni pubbliche, e quindi anche gli enti locali, devono istituire un servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle loro risorse, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa;
- che l’articolo 109 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale possono essere attribuite le funzioni dirigenziali, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- che la valutazione degli addetti ai singoli uffici o servizi, alla quale provvederanno i dirigenti o i responsabili dei servizi dovrà essere effettuata conformemente a criteri e progetti predefiniti e con una apposita metodologia;
- che secondo il comma 4 dell’articolo 9 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999, i risultati delle attività svolte dai dirigenti o, nei comuni senza dirigenza, da responsabili degli uffici o dei servizi, cui siano stati attribuiti incarichi di posizioni organizzative, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente, per cui è opportuno che venga effettuata da un apposito nucleo;
- che attualmente in questo comune le funzioni di valutazioni sono attribuite al Segretario c.le, mentre il sistema di valutazione è stato approvato con deliberazione di Giunta c.le n. 133 del 23/12/2003;

Considerato:

- che l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione con scadenza per gli enti locali il 31.12.2010;
- che nel periodo di transizione all’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009, dove si prevede l’ istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, si valuta opportuno avvalersi di un “nucleo di valutazione” che presenta caratteristiche simili a quelle previste dal decreto sopra citato, nonché dalla deliberazione n. 4/2010 della “Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche” ;
- che i servizi di controllo interno operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica;
- che per detti servizi gli enti possono utilizzare anche personale esterno, esperto in tecniche di valutazione e di controllo di gestione;
- che i servizi ed i nuclei, anche se formati da persone esterne all’ente, hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli

uffici e che devono riferire trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi di direzione;

- che l'istituzione di tali nuclei di valutazione è richiesta anche dai contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto la valutazione sul raggiungimento dei risultati conseguiti in relazione a parametri predeterminati di riferimento si rende necessaria ed in qualche caso anche condizionata per:
 - ◇ la corresponsione di buona parte del salario accessorio (articolo 17 del CCNL del 1.4.1999);
 - ◇ l'assegnazione della progressione economica all'interno di ciascuna categoria professionale, particolarmente per l'ultima posizione delle categorie B, C e D (articolo 5 del CCNL del 31.3.1999);
 - ◇ per il mantenimento o l'eventuale revoca degli incarichi per le posizioni organizzative (articolo 9 del CCNL sull'ordinamento professionale del 31.3.1999);
 - ◇ per la corresponsione dell'indennità di risultato (minimo 10 e massimo 25% dell'indennità di posizione) in aggiunta all'indennità di posizione;
- che per tali valutazioni è necessario avvalersi di un nucleo specializzato, possibilmente esterno all'amministrazione, particolarmente negli enti medio piccoli, per essere in grado di valutare senza condizionamenti diversamente legati alla "valutazione del proprio operato";
- **che la costituzione di un nucleo di valutazione intercomunale**, oltre ad utilizzare modalità e metri di esame omogenei fra enti di pari valenza e spesso contermini, potrà garantire una rilevante economia di scala e quindi di grande utilità per l'amministrazione;

Considerato inoltre che diverse Amministrazioni comunali hanno già provveduto alla costituzione di un nucleo di valutazione intercomunale, con sede presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;

Vista la proposta formulata in merito dal Centro dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, di cui questo comune è socio, contenuta nello schema allegato "A" alla presente deliberazione;

Tenuto conto che le risorse economiche per l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio sono ascritte all'apposito intervento del bilancio di previsione 2010 e che il loro utilizzo avverrà sulla base di specifiche determinazioni del responsabile del servizio personale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, sono stati formalmente richiesti e acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Visto l'articolo 89 del decreto legislativo n. 267/2000 e gli articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999, nonché il D. Lg.s 150/2009;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di aderire all'iniziativa al Nucleo di valutazione Intercomunale per le funzioni di valutazione e per le finalità di cui agli articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto Autonomie locali del 31.3.1999.
- 2) Di approvare lo schema di convenzione allegato "B" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 8 articoli.
- 3) Di autorizzare il Responsabile del 2° Servizio a sottoscrivere la predetta convenzione.

4) Con separata unanime votazione favorevole espressa peralzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

**CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE**

RELAZIONE

Il contenuto dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29/1993, anche come modificato dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 80/1998, con il CCNL del 31 marzo 1999 è stato concentrato all'articolo 6 dello stesso. Lasciando ampio spazio a libere scelte per l'amministrazione, esso stabilisce che in ogni ente dovranno essere adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica.

Viene ancora stabilito che la valutazione è di competenza dei dirigenti e dovrà essere effettuata a cadenza periodica.

Per effetto della norma di cui all'articolo 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni della dirigenza possono essere attribuite, a seguito provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Conseguentemente in detti Comuni la valutazione del personale è di competenza dei responsabili dei servizi.

A sua volta anche i dirigenti ed i responsabili dei servizi saranno oggetto di valutazione.

Il servizio di controllo ordinariamente è effettuato tramite un nucleo di valutazione al quale è affidato il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse dell'Amministrazione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Gli uffici preposti a tale controllo operano inoltre, come prevede la normativa qui richiamata, in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica, hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere informazioni agli uffici pubblici, riferendo trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione.

Una struttura quindi che si occupa prevalentemente di elaborare i parametri per valutare i responsabili e l'intera struttura organizzativa, che risponde al vertice politico e che fa elaborare i dati che gli interessano, al fine di ricavarne le informazioni ricercate, all'ufficio controllo di gestione. La stessa dovrebbe essere composta da persone esterne (almeno in prevalenza), realmente qualificate ed autonome (particolarmente consulenti ed esperti in tecniche di valutazione e con esperienza nelle discipline economico-aziendali).

Spesso i nuclei di valutazione non sono decollati oppure ove sono stati costituiti hanno manifestato notevoli carenze, anche perché è difficile una valutazione obiettiva del proprio operato fatta dagli stessi responsabili dei servizi. Per questo il ricorso ad un **nucleo di valutazione** formato possibilmente da estranei all'Amministrazione interessata, almeno nella maggioranza della sua composizione, sembra a molti più idoneo allo scopo.

La costituzione del nucleo di valutazione si rende maggiormente impellente per due precise ragioni:

- a) per valutare i risultati è necessario che vengano determinati i parametri di riferimento che dovranno essere stabiliti anticipatamente all'attività in modo che i lavoratori sappiano quale traguardo raggiungere. Ora detti parametri dovrebbero essere determinati dai nuclei di valutazione;

- b) gli ultimi contratti per i dipendenti degli enti locali (quello dell'ordinamento professionale e quelli dell'adeguamento del trattamento economico) legano buona parte del trattamento economico accessorio al "raggiungimento dei risultati" e conseguentemente esigono un'adeguata valutazione dei risultati nei termini sopraindicati.

Infatti:

- all'articolo 17 del CCNL del 1.4.1999, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, non modificato dai contratti successivi, viene precisato che molte delle risorse che formano il fondo per il salario accessorio sono dirette ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale, in modo selettivo e secondo risultati del sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati;
- all'articolo 5 del CCNL del 31.3.1999 sul nuovo ordinamento professionale viene previsto che la progressione economica all'interno di ciascuna categoria professionale che si realizza mediante la corresponsione, dopo il trattamento economico tabellare iniziale, di incrementi economici, vengono attribuiti, specie dalla seconda alla terza posizione" previa selezione in base ai risultati ottenuti, e alle prestazioni rese collegati con più elevato arricchimento professionale, oltre che conseguenti ad interventi formativi ed ai processi della prestazione individuale;
- lo stesso articolo 5 prevede poi che per i passaggi all'ultima posizione delle categorie D (qualifiche 7 e 8), la valutazione avvenga oltre che secondo i predetti elementi, utilizzati anche disgiuntamente, tenendo conto del:
 - ◇ diverso impegno, e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
 - ◇ grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
 - ◇ iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro;
- con il successivo articolo 9, comma 4, viene poi previsto che i risultati delle attività svolte dai dirigenti cui siano stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente, e che la valutazione di posizione dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato che può variare dal 10 al 25% dell'importo della retribuzione di posizione, che non è certo insignificante.

Lo stesso articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, prevede poi che gli enti possono stipulare, anche cumulativamente fra loro, convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi.

All'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana ed al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana sono state inoltrate da più parti richieste per costituire nuclei di valutazione intercomunali proprio per rispondere alle esigenze sopraindicate particolarmente dai contratti collettivi di lavoro con professionalità garantite e con l'imparzialità necessaria a valutazioni così delineate ed importanti.

Per questo il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana si è adoperata per costituire un accordo fra più comuni per gestire assieme tale servizio e quindi ha predisposto l'allegato schema di convenzione proponendo proprio un nucleo di valutazione associato.

A tale servizio hanno già aderito una cinquantina di Comuni della provincia ove opera con soddisfazione già da sette anni il nucleo di valutazione intercomunale.

Il servizio che viene offerto vuole proprio rispondere alle esigenze delle Amministrazioni che singolarmente si trovano ad operare in questa difficile e complicata materia.

Circa gli oneri è stata fatta la scelta di rapportarli a fasce di Comuni e che vengono decisi annualmente dall'Assemblea dei sindaci convenzionati.

CONVENZIONE
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 165/2001
PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE

L'anno duemiladieci (2010) addì _____ (__) del mese di _____ fra i signori:

1. nato a il, Presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - ente no profit - (*che nel prosieguo sarà chiamato Centro Studi*), quale responsabile della convenzione e dell'organizzazione del servizio, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni che aderiranno all'iniziativa e del Centro Studi che legalmente rappresenta;

2. nato a il, Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria-Personale del Comune di CODOGNE' (*che nel prosieguo sarà chiamato "Comune"*) il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta;

Premesso:

- che ai sensi degli articoli 6 e 9, comma 4, del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999 gli enti locali, devono istituire un servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle loro risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000 le amministrazioni possono stipulare, anche cumulativamente, convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi;
- che da più Comuni è stato costituito presso il Centro Studi Amministrativi un nucleo di valutazione intercomunale;
- che a detto organismo ed al suo utilizzo possono partecipare tutti i Comuni della provincia di Treviso e dei Comuni delle province limitrofe con apposita convenzione da stipulare con il Presidente del Centro Studi Amministrativi in rappresentanza di tutti i Comuni allo scopo convenzionati;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art.134 c.4 del D.Lgs. 67/2000, il Comune di CODOGNE' ha aderito all'iniziativa della costituzione presso il Centro Studi del nucleo di valutazione intercomunale ed ha autorizzato il Funzionario Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria-Personale a sottoscrivere la relativa convenzione:

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Istituzione

1. Ai sensi degli articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto Autonomie locali del 31.3.1999, riguardante l'ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali, è istituito presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (*che nel prosieguo sarà chiamato Centro Studi*) il **NUCLEO di VALUTAZIONE intercomunale**, il quale risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dei Comuni convenzionati ed opera in posizione di autonomia, sia rispetto alle varie strutture comunali, sia rispetto al Centro Studi.

Articolo 2 - Compiti

1. Il Nucleo di Valutazione svolge i compiti allo stesso demandati dalla legge, in particolare dagli articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999, nonché dagli indirizzi dati dall'assemblea dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati (*che nel prosieguo sarà chiamata assemblea dei Sindaci*).
2. Nell'esercizio dei compiti affidatigli, il Nucleo di Valutazione mantiene contatti informativi con i Collegi dei Revisori dei Comuni convenzionati.
3. L'attività del nucleo di valutazione si esplica nella revisione e nella valutazione della gestione dei singoli Comuni, nonché quale supporto al miglioramento della stessa.

Articolo 3 - Composizione

1. Il nucleo di valutazione viene costituito quale organismo intercomunale ed è composto da:
 - due esperti fra i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e di uno per i comuni con popolazione fino a tale numero di abitanti, nominati dall'Assemblea dei sindaci;
 - dal Segretario comunale dei Comuni convenzionati in occasione dell'esame della gestione dei rispettivi enti.
2. Gli esperti sono individuati come segue:
 - uno tra gli esperti in materie giuridico/contabili scelto tra dirigenti del Settore pubblico o privato, avvocati, commercialisti, magistrati, docenti universitari, che non abbia prestato la propria collaborazione professionale nei tre anni precedenti presso gli enti interessati;
 - uno esperto nella materia gestionale scelto tra dirigenti del Settore pubblico o di aziende private, docenti universitari nelle materie relative, libero-professionisti in possesso, questi ultimi di esperienza specifica in materia, che non abbia prestato la propria collaborazione professionale nei tre anni precedenti presso gli enti interessati.
3. La qualifica di esperto viene comprovata da idoneo curriculum.
4. La nomina degli esperti viene effettuata per la durata di due anni solari con possibilità di proroga per analogo periodo, salvo la facoltà di revoca per comprovate e motivate ragioni.
5. In luogo degli esperti sopraindicati, potranno essere incaricate società specializzate e di certificazione del settore.
6. Qualora esigenze organizzative lo richiedano, anche in relazione al numero dei Comuni aderenti, l'assemblea dei Sindaci potrà costituire più nuclei di valutazione con le formalità indicate nei commi precedenti.
7. Il rapporto di collaborazione con gli esperti e con le società specializzate sarà regolato da apposite convenzioni nel modo seguente:
 - a) per gli esperti dipendenti pubblici, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.P.R. n. 917 e successive integrazioni e modificazioni;
 - b) per gli altri esperti e per le società specializzate, secondo le norme in materia del codice civile.

Articolo 4 - Modalità di funzionamento

1. Il Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai settori, ai servizi ed alle altre unità organizzate, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
2. Il Nucleo di Valutazione può avvalersi del supporto rispettivamente degli uffici dei Comuni convenzionati per tutte le esigenze relative al funzionamento dello stesso, mediante richiesta ai Sindaci interessati.
3. I membri esperti del nucleo possono avvalersi, qualora lo ritengano necessario in relazione alla specialità degli argomenti da trattare, di loro collaboratori esterni, salvo comunicazione dei nominativi ai Sindaci e senza spesa ulteriore per gli enti interessati. I collaboratori sono parimenti tenuti al segreto d'ufficio.

4. Il Nucleo riferisce semestralmente ai Sindaci interessati sui risultati dell'attività svolta e sugli esiti delle valutazioni. Riferisce tempestivamente, inoltre, su aspetti di criticità e di anomalia, di gravità tali da richiedere provvedimenti urgenti da parte dell'organo di direzione politica. In quest'ultimo caso e nel caso di valutazioni negative deve essere garantito al dirigente o al responsabile del servizio interessato il contraddittorio.

5. L'attività svolta dal Nucleo dovrà essere esplicitata altresì in un rapporto di analisi a cadenza annuale.

Articolo 5 - Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea è formata dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati ed è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno metà degli appartenenti, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. Essa è presieduta dal Presidente del Centro Studi, o suo delegato, il quale coordina l'attività del servizio ed inoltre firma la convenzione con tutti i Comuni convenzionati.

2. L'Assemblea dei Sindaci, a maggioranza dei presenti, delibera:

- a) le nomine dei membri esperti;
- b) gli schemi di convenzione per le collaborazioni con gli esperti del Nucleo di Valutazione intercomunale;
- c) le spese di funzionamento dello stesso;
- c) il consuntivo delle spese relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione.

3. L'Assemblea vigila sul corretto rispetto delle norme contenute nella presente convenzione.

Articolo 6 - Spese di funzionamento

1. Le spese relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione sono sostenute dai Comuni convenzionati con un contributo annuo determinato per ciascun Comune per l'anno 2002 nella misura seguente:

Comuni	
fino a 3.000	€ 1.033
da 3.001 a 5.000	€ 1.343
da 5.001 a 7.500	€ 2.582
da 7.501 a 10.000	€ 3.305
da 10.001 a 20.000	€ 4.803
oltre 20.000	€ 10.330

2. Per gli anni successivi la misura sarà determinata dall'Assemblea dei Sindaci in relazione al consuntivo dell'anno precedente.

3. Le quote di cui ai precedenti commi vanno versate in due rate, la prima entro 45 giorni dall'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno, al Centro Studi che le riscuote per conto del Nucleo di valutazione.

4. La gestione associata del servizio, pur inserita nel bilancio del Centro Studi, sarà contabilizzata separatamente e di essa il presidente ne renderà conto all'Assemblea dei Sindaci convenzionati.

Articolo 7 - Regolamento interno

1. Il Nucleo di Valutazione all'atto dell'insediamento nomina nel suo seno il Presidente e si dota di un regolamento interno di funzionamento, che deve essere adeguatamente pubblicizzato all'interno di ogni ente, al fine anche di rendere trasparente la sua attività.

Articolo 8 - Durata

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune, comunque, potrà recedere dalla medesima, in qualsiasi momento, mediante raccomandata A.R. da inviare al Centro Studi, come preavviso di almeno sei mesi.

Per il Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana

Il Presidente

Per il Comune di CODOGNE'
Il Responsabile Servizio Gestione Finanziaria-
Personale

* * * * * ** * * * * *

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

contrario: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONON Francesca

10-03-2010
.....

Parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONON Francesca

10-03-2010

IL PRESIDENTE
Avv. ROBERTO BET

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ENNIO CALLEGARI

Reg. pubbl. N. _____

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

lì, _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data _____ .

lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUST RITA